

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sentenza 5 gennaio 2015, n. 35

sul ricorso numero di registro generale 9330 del 2013, proposto da:

Pub Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via G. Nicotera, 29;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della nota prot. n. 63118 del 9 luglio 2013, con la quale Roma Capitale ha comunicato il diniego della richiesta di ampliamento della concessione demaniale permanente in via Napoli n. 34;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente che possa ritenersi ostativo alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Società ricorrente, titolare di concessione demaniale permanente per occupazione di suolo pubblico per mq 4,28 in Roma, via Napoli n. 32, ha chiesto l'ampliamento della concessione al civico n. 34 per un'area di mq 8,56.

Roma Capitale, con l'impugnato provvedimento del 9 luglio 2013, ha negato il chiesto ampliamento "poiché l'area in questione risulta già destinata ad altro uso pubblico (panchina)".

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi d'impugnativa:

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto di motivazione, illogicità ed arbitrarietà, mancato contemperamento degli interessi, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza anche con riferimento all'art. 41 Cost., ingiustizia manifesta.

L'amministrazione avrebbe dovuto preventivamente informarsi sul se l'apposizione della panchina fosse mai stata autorizzata in precedenza.

Illegittimità in via propria e derivata: eccesso di potere per mancato contemperamento degli interessi, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di congruità, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza anche con riferimento all'art. 41 Cost.

In ogni caso, dovrebbero prevalere l'interesse privato alla fruizione commerciale dell'area e l'interesse pubblico all'ottenimento dei canoni COSAP rispetto all'inesistente interesse pubblico all'utilizzo della panchina, da anni comunque scomparsa.

Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alle censure di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato costituisce espressione di attività discrezionale, sicché l'amministrazione capitolina avrebbe dovuto procedere alla valutazione ed alla comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel rapporto al fine di adottare l'atto ritenuto più adeguato per l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico "primario" affidato alle sue cure.

Nel caso di specie, l'atto di diniego dell'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è stato adottato "poiché l'area in questione risulta già destinata ad altro uso pubblico (panchina)".

Tuttavia, dalla memoria difensiva prodotta in giudizio da Roma Capitale emerge che la destinazione ad uso pubblico dell'area è stata stabilita dalla determinazione dirigenziale n. 1553 del 29 luglio 2009 del Corpo della Polizia che prevede, nel tratto compreso tra il civico 33 ed il civico 32 di via Napoli, "l'installazione di un'area

riservata alla sosta di n. 7 porta-biciclette". L'amministrazione ha altresì specificato che, attualmente, i posteggi per le biciclette sono solamente 6, per cui sarebbe necessario lasciare uno spazio sufficiente ad aggiungere l'ultimo parcheggio.

Ne consegue che la motivazione per la quale sarebbe dovuto essere negato l'ampliamento della concessione osp non è quella indicata nel provvedimento, ma sarebbe eventualmente individuabile in una ragione diversa che, peraltro, la ricorrente non ritiene incompatibile con la soddisfazione della propria pretesa sostanziale.

Di qui, la carenza di istruttoria e di motivazione dell'azione amministrativa contestata ed il conseguente accoglimento del ricorso cui segue, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato e l'obbligo per Roma Capitale di riesaminare l'istanza di ampliamento della concessione demaniale permanente a suo tempo presentata da Pub Italia Srl.

3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), sono poste a carico di Roma Capitale ed a favore della Società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte dell'amministrazione dell'istanza di ampliamento di concessione osp presentata dalla ricorrente.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore della Società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere